



Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e fornitura di segnaletica verticale

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### Norme Generali

DATA			Direzione Tecnica	Red.Tec.
22.03.2016			V. Falzarano	S. Frigerio

## Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	8
ART. 2 – SPECIFICHE DELL'APPALTO .....	8
ART. 3 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO .....	9
ART. 4 – CONSEGNA, PROGRAMMA E CONDIZIONI DEL LAVORO .....	10
ART. 5 - MISURAZIONE, VALUTAZIONE DEI LAVORI – COSTI DELLA SICUREZZA .....	12
ART. 6 - PREZZI UNITARI .....	13
ART. 7 - ASSICURAZIONI .....	13
ART. 8 – CONTABILITÀ DEI LAVORI – PAGAMENTO DANNI.....	15
ART. 9 - ULTIMAZIONE LAVORI - CONTO FINALE – COLLAUDO – RATA DI SALDO .....	16
ART. 10 - NORME DI SICUREZZA .....	17
ART. 11. - ONERI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ APPALTANTE.....	20
ART. 12 - MISURE DI SICUREZZA: SERVIZI AEREI E INTERRATI.....	20
ART. 13 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI .....	22
ART. 14 - CONDIZIONI PARTICOLARI .....	22
ART. 15 - ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE .....	22
ART. 16 - PERSONALE.....	23
ART. 17 - CONTRATTAZIONE APPLICABILE .....	23
ART. 18 – RESPONSABILE PER IL COMMITTENTE .....	24
ART. 19 - SOGGETTO RESPONSABILE PER L'APPALTATORE.....	24
ART. 20 - SOSPENSIONI.....	25
ART. 21 – RICONSEGNA LAVORI .....	26

## PREMESSA

### A. SCOPO

Il presente documento descrive il Capitolato d'Appalto – Parte Generale - inerente tutte le opere, prestazioni e forniture che si renderanno necessarie per la conservazione, manutenzione e rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale entro i confini del complesso autostradale, comprendendo rami di svincolo, zone di raccordo, nastro autostradale e pertinenze, delle seguenti tratte autostradali, in concessione della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., su entrambe le carreggiate:

- A36 – Tratta A (tra le autostrade A8 e A9);
- A36 – Tratta B1 (dall'interconnessione con la A9 alla SP ex SS 35);
- A59 - 1° lotto della tangenziale di Como: dall'autostrada A9 (Grandate) allo svincolo di Acquanegra;
- A60 - 1° lotto della tangenziale di Varese: dall'autostrada A8 (Gazzada-Schianno) all'innesto con la SS712;
- Ex SS35 - Variante di Lentate sul Seveso.

tutti quanti come individuati negli elaborati allegati.

Il presente documento descrive inoltre le condizioni generali che disciplinano il Contratto.

Documenti d'appalto sono altresì:

- Il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali;
- Il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
- Lista delle Lavorazioni;
- P.S.C. e stima dei costi per la sicurezza;
- i. Lettera di invito;
- ii. Schema di Contratto;
- iii. Protocollo di legalità sottoscritto il 20 dicembre 2010 tra le Prefetture di Como, Bergamo, Varese, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A..

## B. ABBREVIAZIONI

R.C.T.	Responsabilità Civile Terzi
R.C.O.	Responsabilità Civile Operai
L.	Legge
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
D.L.	Decreto Legge
D.L.vo	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
C.M.	Circolare Ministeriale
C.D.S.	Codice della Strada
AASHO	America Association of State Highway and Transportation Officials
ASTM	America Society for Testing and Materials.
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
MIN. INFR.	Il Ministero delle Infrastrutture, in attuazione di quanto previsto dalla norma contenuta nella legge finanziaria 2008 (art.1 comma 376 - Legge 244/2007), è stato accorpato al Ministero dei Trasporti
CAL	Concessioni Autostradali Lombarde (Ente Concedente)
APL	Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (Ente Concessionario)

## C. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

<b>R.D. 23 maggio 1924 N° 827</b>	Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
<b>D.L.vo 30.4.1992 N° 285</b>	Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
<b>D.P.R. 16.12.1992 N° 495</b>	Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
<b>D.P.R. 04.12.1992 N°475</b>	Attuazione della Dir. CEE n.89/686 per il ravvicinamento delle legislazioni relative ai DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI.

<b>D.P.R. 21.04.1993 N°246</b>	Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione.
<b>D.L.vo 02.01.1997 N°10</b>	Attuazione delle direttive 93/68/CE, 93/95/CE e 96/58/CE relative ai DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI.
<b>L. 12.03.1999 N°68</b>	Norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche ed integrazioni: art.5, comma 2, modificato dall'art. 1, comma 53, L. 24.12.2007, n. 247, con decorrenza dal 01.01.2008
<b>D.M. LL.PP. 19.04.2000 N°145</b> <b>D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</b>	Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (Capitolato Generale)  Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 05.10.2010 n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del <u>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u> , recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», sono abrogati:  gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37.
<b>D.M. 10.07.2002</b>	Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
<b>D.L.vo 30.06.2003 N°196</b>	Codice in materia di protezione dei dati personali (codice della privacy).
<b>L. 04.08.2006 N°248</b>	Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 04.07.2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
<b>L. 03.08.2007 N°123</b>	Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
<b>D.M. 14.01.2008</b>	Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

<b>D.L.vo 09.04.2008 N°81</b>	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  <u>T.U. SICUREZZA.</u>
<b>D.L.vo 27.01.2010, N°17</b>	Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. NUOVA DIRETTIVA MACCHINE.
<b>D.M. 08.04.2010</b>	Elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione.  <u>In vigore dal 5 maggio 2010.</u>
<b>D.P.R. 05.10.2010 N°207 e s.m.i.</b>	Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
<b>L. 13.08.2010 N°136</b>	Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. <u>LEGGE SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.</u>
<b>D.L. 152/2006 - D.M. 15/02/2010 – D.Lgs. n° 205 del 03/12/2010 e s.m.i.</b>	Codice dell'ambiente - Norme in materia ambientale e SISTRI
<b>D.P.R. 23.04.2001 N°290</b>	Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
<b>D.P.R. 23.04.2001 N°290 e s.m..i.</b>	Regolamento recante modifiche al DPR 290/2001 per la semplificazione dei procedimenti etc... di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Per quanto non espressamente regolato nel Contratto e nei suoi allegati, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Codice degli Appalti e s.m.i., nel Capitolato Generale d'Appalto OO.PP. (D.M. n.145/2000, ove non abrogato) e nel Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207/2010) e s.m.i. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle Leggi, Regolamenti ed alle prescrizioni vigenti in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro, ecc.

**È comunque da intendersi che di tutte le norme o leggi citate si fa riferimento all'ultima edizione al momento dell'esecuzione dei lavori.**

## D. DEFINIZIONI

Salvo quanto diversamente disposto nel Contratto e nel presente Capitolato, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato:

- **Committente o Stazione Appaltante:** indica Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (APL).
- **Appaltatore:** indica la persona fisica o giuridica assegnataria dell'Appalto che pertanto provvederà all'esecuzione del Contratto.
- **Appalto o Lavoro:** indica l'insieme dei lavori che devono essere eseguiti.
- **Contratto:** indica il Contratto stipulato tra Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e l'Appaltatore.
- **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08.
- **Direttore dei Lavori (D.L.):** indica il soggetto preposto dalla Committente alla supervisione e gestione del Contratto; provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, assicura la regolare esecuzione del Contratto (art. 301 Regolamento 207/2010);
- **Ordine di servizio:** documento con il quale il Committente impartisce l'ordine di eseguire una determinata prestazione di lavori.
- **Parte:** indica l'Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. o l'Appaltatore, a seconda del contesto.
- **Parti:** indica congiuntamente Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e l'Appaltatore.
- **Responsabile del Procedimento (RUP):** il soggetto nominato dal Committente cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento.
- **Service Manager:** indica il soggetto preposto dall'Appaltatore alla gestione del Contratto e ai rapporti con la Committente;
- **Stato di Avanzamento Lavori (o SAL):** indica lo Stato di Avanzamento dei Lavori redatto secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.
- **Subappaltatore:** indica la persona fisica o giuridica alla quale l'Appaltatore assegna, a fronte del Contratto, l'esecuzione di parte dello stesso.
- **Terzi:** indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti.

L'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle Parti.

## NORME GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le opere, prestazioni e forniture che si renderanno necessarie per la conservazione, manutenzione e rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale entro i confini del complesso autostradale, comprendendo rami di svincolo, zone di raccordo, nastro autostradale e pertinenze, delle seguenti tratte autostradali:

Le predette prestazioni, ascrivibili come sopra descritto alla categoria dei lavori, saranno eseguite sui tratti in concessione della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., su entrambe le carreggiate:

- A36 – Tratta A (tra le autostrade A8 e A9): 14,9 km;
- A36 – Tratta B1 (dall'interconnessione con la A9 alla SP ex SS 35): 7,1 km;
- A59 - 1° lotto della tangenziale di Como: dall'autostrada A9 (Grandate) allo svincolo di Acquanegra: 3,0 km;
- A60 - 1° lotto della tangenziale di Varese: dall'autostrada A8 (Gazzada-Schianno) all'innesto con la SS712: 4,9 km;
- Ex SS35 - Variante di Lentate sul Seveso: 3,1 km.

Nel dettaglio sono previste le seguenti attività:

- esecuzione di tutte le opere, prestazioni e forniture che si renderanno necessarie per la manutenzione, il ripristino ed eventualmente nuove installazioni di segnaletica orizzontale e/o verticale per le tratte oggetto di appalto, nei relativi interscambi autostradali, negli svincoli con la viabilità esterna e nei territori comunali limitrofi per la sostituzione e/o integrazione della segnaletica d'avvio, e nei Centri di Manutenzione;
- fornitura di segnaletica verticale.

Tutte le forniture e le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente alle disposizioni della Direzione Lavori e comunque nel rispetto delle prescrizioni, norme e leggi vigenti.

### ART. 2 – SPECIFICHE DELL'APPALTO

#### 2.1 IMPORTI

L'importo complessivo **stimato** dell'appalto ammonta ad **€. 579.016,36** così suddivisi:

- lavori	€.	517.472,86=
- forniture	€.	7.627,50=
- per costi della sicurezza	€.	<u>53.916,00=</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>579.016,36 =</b>



I “costi della sicurezza” di cui al D.Lgs. 81/08 saranno contabilizzati con apposite liste sottoscritte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore e compensati per ogni Stato d'Avanzamento Lavori secondo quanto stabilito dal Piano della Sicurezza e Coordinamento in base alla tipologia delle attività eseguite.

<b>CATEGORIA PREVALENTE</b>		
OS10	Segnaletica stradale non luminosa	€ 571.388,86

## **2.2 DURATA**

La durata del Contratto d'appalto è fissata in mesi 12 naturali e consecutivi dalla data della sua sottoscrizione o, se successiva, dalla data di consegna dei lavori, ovvero fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

## **2.3 ADDEBITI**

Qualora l'Appaltatore arrechi danni al patrimonio autostradale e/o a terzi o non vengano raggiunti gli standard prestazionali richiesti dalle specifiche tecniche, verranno applicati addebiti a detrazione dell'importo risultante dallo Stato di Avanzamento Lavori nei termini indicati all'Art. 8.

## **2.4 VARIE**

I lavori sono appaltati in base alle norme del presente Capitolato, con l'applicazione dei prezzi offerti dall'appaltatore, fino al raggiungimento dell'importo contrattuale. Tali prezzi comprendono tutte le spese ed alee a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori richiesti, nonché degli indennizzi per gli oneri vari che l'Appaltatore potrà incontrare per l'esecuzione di tali lavori.

Fermo restando l'importo complessivo dell'appalto, gli importi stimati relativi ai lavori potranno variare in più o in meno, senza che l'Appaltatore possa chiedere compensi o indennizzi di alcun genere, oltre a quelli contemplati nello Schema di Contratto prezzi diversi da quelli indicati nell'Elenco Prezzi. Si applicano l'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e l'art. 120 del R.D. 827/1924.

Si rinvia a quanto previsto dalla Legge, dal Disciplinare di Gara e dallo Schema di Contratto.

### **ART. 3 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO**

Per quanto non espressamente regolato nel Contratto e nei suoi allegati, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i. (e D.M. n.145/2000, ove non abrogato) e nel Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207/2010), per tutto ciò che non sia derogato con il presente Capitolato. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, alle Leggi, Regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici, di materiali di costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro, ecc.

## **ART. 4 – CONSEGNA, PROGRAMMA E CONDIZIONI DEL LAVORO**

Il Committente comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presentasse per la consegna, verrà assegnato allo stesso un termine perentorio trascorso il quale la Stazione Appaltante avrà diritto di revocare l'aggiudicazione o risolvere il Contratto trattenendo l'intero importo della cauzione versata

### **AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori a dare avvio all'esecuzione dei lavori ai sensi del D.P.R. 207/2010.

L'esecuzione anticipata della prestazione può essere autorizzata dal Responsabile del Procedimento, anche subito dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace e prima della stipula del Contratto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 153, comma 1 del D.P.R. 207/2010, purché l'Appaltatore abbia presentato i documenti richiesti dalla Committente.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del Contratto; qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

Dell'avvio dell'esecuzione del Contratto, verrà redatto regolare verbale, secondo l'articolo 153, comma 6 del D.P.R. 207/2010, dalla cui data decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal Capitolato e dal Contratto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnata una nuova data, trascorso inutilmente la quale la Committente avrà diritto a non stipulare o risolvere il Contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Committente, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto, con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 153 del regolamento D.P.R. 207/2010.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

### **CONDIZIONI DEL LAVORO**

#### **A)-ORDINATIVI DI LAVORI PROGRAMMABILI O DIFFERIBILI**

La Committente ordinerà all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato a mezzo di appositi **"ordini di servizio"** redatti dalla Direzione dei Lavori in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita alla Committente stessa, firmata dall'Appaltatore per ricevuta ed accettazione.

Gli ordinativi di lavoro conterranno la descrizione sommaria delle attività da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione ed eventuali disposizioni particolari.

Qualora l'Appaltatore ritenesse impossibile eseguire le attività nei termini indicati nell'ordinativo, dovrà far presente tale impossibilità motivandola con lettera scritta alla Direzione dei Lavori, entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento dell'ordinativo stesso.

In tal caso la Direzione dei Lavori potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione delle attività, oppure confermare il tempo utile già stabilito.

Trascorsi i sopraddetti 2 (due) giorni, senza obiezione alcuna, il termine assegnato nell'ordinativo delle attività si intende come inderogabile ed integralmente accettato dall'Appaltatore.

**I lavori commissionati con apposito ordinativo e che, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, saranno ritenuti "urgenti", dovranno essere iniziati entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell'ordine, salva la facoltà della Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze autostradali, di richiedere l'intervento immediato dell'Appaltatore come previsto all'Art. 1 del presente Capitolato, ovvero, ove ciò non fosse praticamente possibile, di utilizzare altro personale, senza che l'Appaltatore stessa possa sollevare eccezioni di sorta. La Direzione dei Lavori, inoltre, potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione delle opere previste nell'ordinativo emesso (o parte di esse) nei giorni prefestivi e/o festivi e in orario sia diurno che notturno (ore 22 ÷ 06).**

## **B)-GENERALITÀ**

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare esecuzione a quanto ordinato dalla Direzione dei Lavori o dal Centro Radio Informativo fermo restando che, limitatamente alle opere richieste, le verranno corrisposti i prezzi contrattualizzati.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto prescritto nel presente Capitolato e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà rifare od ovviare, a propri rischi e spese, agli eventuali lavori che la D.L. riconoscerà eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio al rifacimento dei lavori sopraddetti con l'addebito delle spese sostenute.

Le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Committente, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base alle normative e regolamenti vigenti. Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Committente. In ogni caso per eventuali varianti si applicherà quanto prescritto in D.M. LL.PP.145/2000 e D.P.R. 207/2010.

Ogni attività che comporti la presenza di mezzi sulle carreggiate autostradali non potrà avvenire se non preventivamente concordata e specificatamente autorizzata dalla Committente. Gli interventi che prevedono riduzione o deviazione del traffico dovranno essere eseguiti in presenza della segnaletica per corsia unica. Prima dell'inizio dei lavori è fatto obbligo al Rappresentante dell'Appaltatore di comunicare per la necessaria autorizzazione, al Centro Radio Informativo della Committente, la progressiva del cantiere e l'eventuale riduzione o deviazione del traffico.

L'intervento di assistenza al traffico sarà coordinato dal Centro Radio Informativo della Committente. Pertanto sugli automezzi in lavoro di trasporto delle squadre dovrà essere installato opportuno apparato radio-ricetrasmittente. L'Appaltatore dovrà pertanto mettere a disposizione

della Committente i mezzi che verranno utilizzati nell'esecuzione dell'appalto prima dell'inizio effettivo dello stesso, secondo le indicazioni della Committente, per le operazioni di installazione di tale apparato. Il fermo del mezzo sarà a carico dell'Appaltatore aggiudicataria dell'appalto. La disponibilità dei mezzi decorre dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione.

All'inizio del lavoro, normalmente attraverso l'apparato radio, le squadre dell'appaltatore dovranno comunicare al Centro Radio Informativo l'inizio dello stesso; tale comunicazione dovrà ripetersi all'ultimazione del lavoro. La Direzione dei Lavori di norma predisporrà l'elenco delle attività da svolgere il mese precedente il lavoro, per ogni squadra, fissando i luoghi di inizio e fine del lavoro stesso, salvo modifiche che dovranno essere tempestivamente adottate in conseguenza di eventi non previsti e prevedibili. Nel suo percorso operativo, la squadra dell'appaltatore dovrà comunicare al Centro Radio Informativo ogni informazione utile ai fini della viabilità: incidenti, corsie occupate dai mezzi, arrivo soccorsi, danni al patrimonio autostradale etc.

#### **ART. 5 - MISURAZIONE, VALUTAZIONE DEI LAVORI – COSTI DELLA SICUREZZA**

1. Tutti i lavori suscettibili di misurazione saranno valutati con le norme di cui al presente Capitolato e compensati a misura con i prezzi unitari previsti in elenco prezzi al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore. Il ribasso non sarà applicato sugli oneri di sicurezza. Per l'esecuzione dei lavori non previsti, per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nell'Elenco o nei listini indicati all'art.6 del presente capitolato, si procederà alla determinazione di Nuovi Prezzi con le norme di cui all'articolo 163 regolamento D.P.R. 207/2010, con applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.
2. Saranno compensati con i relativi prezzi di elenco tutti quelle prestazioni e lavori per loro natura non altrimenti misurabili, restando tuttavia a carico dell'Appaltatore la piena e intera responsabilità dell'esecuzione delle opere nonché le attrezzature, mezzi d'opera e la disponibilità economica necessaria alla produzione e all'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori ad essa affidati.

Pertanto, ai fini di stabilire l'entità e conseguentemente i compensi delle attività di cui sopra, l'Appaltatore dovrà compilare rapporti giornalieri in triplice copia su moduli forniti dalla Committente, firmati dall'incaricato dell'Appaltatore e controfirmati dalla Committente stessa. Una copia di detti rapporti giornalieri rimarrà all'Appaltatore assuntrice. Tali rapporti costituiscono l'unico documento valido comprovante l'entità delle prestazioni e noli per lavori eseguiti nella giornata.

#### **COSTI PER LA SICUREZZA**

I "costi per la sicurezza", non soggetti a ribasso d'asta, saranno contabilizzati con apposite liste sottoscritte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore e compensati per ogni Stato d'Avanzamento Lavori secondo quanto stabilito dal Piano della Sicurezza e Coordinamento in base alla tipologia dei Lavori eseguiti. In fase di progettazione sono stati previsti gli oneri come specificati nel Piano di Sicurezza in fase di Progettazione redatto dalla Committente. L'importo complessivo degli oneri della sicurezza potrà subire variazioni di importo in più o in meno poiché correlato alla esecuzione dei Lavori.

Se in fase di esecuzione del Contratto, saranno ordinati dalla Direzione dei Lavori e/o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, con apposito Ordine di Servizio o nota scritta, ulteriori o diverse misure per la sicurezza, esse saranno valutate e contabilizzate per il loro effettivo godimento. Non saranno compensate misure di sicurezza diverse da quelle previste nel Piano di

Sicurezza in fase di Progettazione se non saranno espressamente ordinate per iscritto dal Direttore dei Lavori e/o dal Coordinatore della Sicurezza in fase d'Esecuzione.

## ART. 6 - PREZZI UNITARI

I prezzi unitari in base ai quali saranno liquidati i lavori, risultano dall'Elenco prezzi di appalto, sotto la detrazione del pattuito ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

I prezzi di elenco sono in ogni caso comprensivi:

- ◆ **per i lavori a misura:** tutte le spese per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego, le spese generali, le spese per opere provvisorie, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto come previsto dal presente Capitolato, sono esclusi gli oneri per la sicurezza di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi eventuali fermi, sospensioni, limitazioni dei cantieri dettate dal Centro Radio Informativo rispetto agli orari e avvertenze stabilite dal presente Capitolato;
- ◆ **per i materiali:** ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, confezioni, cali, perdite, trasporto e scarico, per averli a piè d'opera pronti per essere impiegati nelle condizioni previste nelle norme tecniche del presente Capitolato.

**Nella maggiorazione per le prestazioni notturne è previsto ogni onere dell'Appaltatore anche per l'eventuale adeguata illuminazione del cantiere, tramite luce diffusa non abbagliante i mezzi in transito.**

Nella formulazione dei prezzi di elenco, pertanto, si è tenuto conto di tutti questi oneri cui sarà soggetto l'Appaltatore, imputabili alla particolare natura del lavoro, alle spese di trasporto e di quanto altro derivante dalle particolari condizioni del lavoro sulla sede autostradale aperta al traffico, nonché del tassativo divieto di effettuare, per qualsiasi veicolo, l'inversione di marcia mediante conversione ad "U" sulle carreggiate stradali e autostradali.

Per tutto quanto non previsto dall'elenco prezzi allegato al contratto, si farà riferimento ai seguenti listini di riferimento:

1. Elenco Prezzi ANAS 2015 – Compartimento della viabilità per la Lombardia;
2. Elenco Prezzi ANAS 2015 – Elenco prezzi per la sicurezza;
3. Listino dei prezzi del Comune di Milano - edizione 2015;

Qualora una stessa voce fosse presente su più listini, si farà riferimento a quella con il prezzo più basso.

Qualora la lavorazione, la fornitura in opera, la fornitura a piè d'opera, non trovasse corrispondenza nei listini indicati si procederà ad un concordamento del prezzo che successivamente verrà applicato per tutta la durata contrattuale.

In entrambi i casi sopraccitati, verrà applicato il ribasso d'asta al prezzo come sopra individuato.

## ART. 7 - ASSICURAZIONI

A seguito della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, e in vista della stipula del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà stipulare e trasmettere alla Stazione Appaltante copia

conforme delle polizze assicurative - contestualmente alla sottoscrizione del Contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima, o diverso termine assegnato nella lettera di aggiudicazione, della data prevista per l'inizio dei lavori - che tengano indenne la Stazione appaltante da tutti rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori nonché per i propri prestatori d'opera (RCO), così come meglio specificate di seguito.

La polizze assicurative sono prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione; la stipula delle suddette polizze non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle proprie responsabilità anche e soprattutto in eccedenza ai massimali sotto indicati.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dall'inizio dell'esecuzione delle prestazioni in Contratto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dai relativi certificati. In caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate del Contratto, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate/svolte; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

Il premio delle polizze è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di seguito indicate, e le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004 cui vanno aggiunte le estensioni minime di garanzia di cui ai commi che seguono.

i) La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, anche se derivanti da azioni di terzi (quali terrorismo e sabotaggio, furti e atti vandalici, ecc.) e/o cause di forza maggiore (quali terremoto, alluvione, inondazione ed allagamenti, ecc.) salvo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione.

Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), e dovrà altresì:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto e così distinta:  
partita 1) per le prestazioni oggetto del contratto: uguale all'importo del contratto stesso;  
partita 2) per le opere preesistenti: € 1.000.000,00=  
partita 3) per spese di demolizione e sgombero: € 250.000,00=

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

ii) La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e di responsabilità civile per danni ai prestatori d'opera (RCO) dovrà essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) per singolo sinistro non inferiore ad euro:

- R.C.T. - per persona	€ 5.000.000=
- per danni a cose e animali	€ 5.000.000=
- R.C.O. - per sinistro	€ 5.000.000=
- per persona lesa	€ 2.600.000=

**Le garanzie dovranno prevedere necessariamente la copertura del rischio e la loro completa efficacia per lavori da effettuarsi in autostrada e/o strada in presenza di traffico.**

Devono essere considerati terzi anche:

- il committente dei lavori ed i suoi dipendenti;
- eventuali subappaltatori, coappaltatori e loro dipendenti;
- gli utenti del tratto autostradale.

Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, COMMA 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

L'Appaltatore assume fin d'ora a proprio carico tutti gli eventuali danni che con l'esecuzione dei lavori di cui trattasi potesse comunque, direttamente e/o indirettamente, arrecare sia alla Società che a terzi, obbligandosi ad adottare - nella condotta dei lavori - i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati.

La polizza Responsabilità Civile verso Terzi, a titolo esemplificativo e non limitativo e con un limite di risarcimento per ogni evento e per ciascuna voce sottoelencata, non inferiore a quanto indicato per ogni rischio, dovrà prevedere la copertura di:

Danni da interruzione e sospensione attività di terzi (compresa APL) - € 1.000.000=

Danni da Incendio - € 1.000.000=

Danni a cose in consegna e custodia - € 1.000.000=

Danni a mezzo sotto carico e scarico - € 1.000.000=

Danni a condutture e impianti sotterranei - € 1.000.000=

Danni da cedimento e franamento del terreno - € 1.000.000=

Danni subiti da professionisti o consulenti (considerati terzi)

Inquinamento

Danni da vibrazione - € 1.000.000

#### **ART. 8 – CONTABILITÀ DEI LAVORI – PAGAMENTO DANNI**

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le disposizioni del D.Lgs. 163/2006, le norme del Regolamento D.P.R. 207/2010 e, per quanto non abrogato, dal D.M.LL.PP. 145/2000 e s.m.i.

Per ogni Stato d'Avanzamento dei Lavori l'Appaltatore è tenuto a presentare preventivamente gli elaborati contabili (rapporti giornalieri, disegni, computi, elaborati etc.).

Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, i prezzi resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza, anche di forza maggiore, in ottemperanza a quanto disposto dalle norme vigenti, con esclusione di quanto recepito in tema di revisione prezzi dalla normativa vigente.

Durante il corso dell'esecuzione delle prestazioni, alla scadenza del primo bimestre si predisporrà lo Stato di Avanzamento delle prestazioni eseguite e si farà luogo all'emissione del Certificato di pagamento, secondo i regolamenti vigenti. L'importo del Certificato sarà al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore per la parte lavori, noli e provviste e delle ritenute di legge.

Si farà luogo all'emissione del Certificato di pagamento secondo quanto richiamato all'Art. 2 e, comunque, secondo le disposizioni previste dalle norme vigenti.

Il pagamento dei Certificati di acconto sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione **e, comunque, dopo che sarà verificata la regolarità contributiva DURC presso lo Sportello Unico sia dell'Appaltatore che di eventuali imprese sub-appaltatrici, noli a caldo, fornitori etc. coinvolti nella esecuzione dei lavori.**

**Qualora le manchevolezze nell'esito delle prestazioni di cui sopra avessero comportato danni a terzi e/o al complesso autostradale, si procederà alla loro valutazione e la Committente detrarrà dal saldo finale gli importi corrispondenti.**

Si precisa, in particolare, l'esigenza di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni alle barriere di sicurezza e alla segnaletica verticale (cartelli segnaletici, delineatori, catadiottri): ogni danno, causato da negligenza o imperizia dell'Appaltatore verrà alla stessa addebitato.

**Per la valutazione del danno si farà riferimento agli Elenchi Prezzi relativi alle opere danneggiate in vigore sulla tratta in cui si eseguono le prestazioni, al netto dell'eventuale ribasso d'asta e con l'aggiunta delle spese generali definite dalla Committente.**

#### **ART. 9 - ULTIMAZIONE LAVORI - CONTO FINALE – COLLAUDO – RATA DI SALDO**

##### **A) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il Direttore dei Lavori rilascerà il certificato di regolare esecuzione secondo le modalità e i termini di cui all'art. 237 del D.P.R. 207/2010.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010.

##### **B) ULTIMAZIONE LAVORI**

Fino all'emissione del certificato di verifica di conformità dei lavori, la manutenzione delle opere realizzate deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. L'Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e il collaudo provvisorio e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte del D.L. ed eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, anche mediante attività da svolgersi in orario notturno.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti del D.L. con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Quando i rifacimenti eseguiti dall'Appaltatore nel periodo di garanzia ammontino complessivamente, all'atto del collaudo, a più di un decimo dell'ammontare dell'appalto, la Stazione Appaltante potrà rifiutare il collaudo del lavoro eseguito. È fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dall'Appaltatore. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei



lavori e il collaudo provvisorio, si verificassero difetti nelle opere, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questi ha l'obbligo di notificare detti difetti alla Stazione Appaltante entro sette giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

L'Appaltatore tuttavia è tenuto a riparare detti difetti tempestivamente, e i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi di Elenco; in casi di particolare urgenza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte e nei giorni festivi.

#### **C) CONTO FINALE**

Il conto finale dei lavori è redatto nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 ed è sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

#### **D) RATA DI SALDO**

La rata di saldo relativa ai lavori, unitamente alle ritenute di cui al precedente paragrafo, nulla ostando, è pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato regolare esecuzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura fiscale.

La fattura sarà dunque emessa a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1667 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati alla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dal collaudo provvisorio ovvero dal certificato di regolare esecuzione.

### **ART. 10 - NORME DI SICUREZZA**

In osservanza del D.Lgs. 81/2008, la Committente provvederà a fornire all'Appaltatore il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del quale l'Appaltatore deve tenere conto per redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza e l'assolvimento di tali due condizioni costituisce, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) e art. 3.

La Committente e l'Appaltatore dovranno:

- a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'Appaltatore ed i lavoratori dipendenti della Committente.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 81/2008 e dell'articolo 5 L. 136/2010, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Appaltatore o dal subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione e l'indicazione del datore di lavoro.

Ai fini dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ai sensi del Punto 1.1.1 si intendono per:

- a) **scelte progettuali ed organizzative:** l'insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale delle attività;
- b) **procedure:** le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
- c) **apprestamenti:** le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
- d) **attrezzatura di lavoro:** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
- e) **misure preventive e protettive:** gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e lavori di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio d'infortunio ed a tutelare la loro salute;
- f) **prescrizioni operative:** le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
- g) **cronoprogramma dei lavori:** programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
- h) **PSC:** il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008;
- i) **PSS:** il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
- l) **POS:** il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, del D.Lgs. 81/2008 e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
- m) **costi della sicurezza:** i costi indicati all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

L'Appaltatore dovrà comunicare, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'elenco del personale e i mezzi che saranno adibiti alla esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, per le necessarie autorizzazioni e benessere.

L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni della Committente in materia di sicurezza. Si richiama in particolare l'Appaltatore sulla necessità che tutti gli operai, che prestino la loro opera entro il perimetro dell'Autostrada, sia all'aperto che in locali chiusi, siano muniti dei dispositivi di

protezione individuale richiesti e previsti dalle norme e leggi in vigore. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e s.m.i. e devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In particolare, per tutti i lavori da svolgere in presenza di traffico il personale dell'Appaltatore dovrà essere munito di vestiario ad alta visibilità in **classe III** del tipo e colore richiesto dalle leggi e norme vigenti (Norma UNI-EN 471/1995 D.P.R. 475/92 e D.M. 17/1/1997). L'Appaltatore si impegna ad osservare le anzidette norme ed assume ogni responsabilità derivante dalle inadempienze del proprio personale, per quanto concerne infortuni a persone o danni a cose od intralcio all'esercizio del traffico autostradale.

Tutti i provvedimenti per la buona esecuzione dei lavori nonché quelli afferenti alla sicurezza del traffico, delle persone e delle cose, devono sempre essere presi a cura ed iniziativa dell'Appaltatore ritenendosi impliciti negli ordini esecutivi dei singoli lavori emessi dalla Direzione dei Lavori.

All'atto della Consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta del proprio **Responsabile per la Sicurezza** e la Committente contestualmente comunicherà in forma scritta il nominativo del proprio Responsabile del Lavoro di Prevenzione e Protezione.

Nel caso di subappalti l'Appaltatore si impegna a consegnare prima dell'inizio dei lavori la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore prevista dall'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e ad allegare al proprio piano operativo di sicurezza i piani operativi di sicurezza propri delle imprese subappaltatrici relativi alle attività subappaltate e sarà comunque responsabile e garante anche della sicurezza degli eventuali lavori affidati in subappalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni date dalla Committente, dal Codice della Strada (D.L. n° 285/92), dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n° 495/92), dal *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per ogni categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"* di cui al Decreto 10.07.2002. Si precisa, inoltre, che per le autorizzazioni di cui agli artt. 175 e 176 del C.d.S., l'Appaltatore dovrà esplicitamente farne richiesta scritta alla Committente, comunicando, prima dell'inizio delle attività, l'elenco del personale e i mezzi che saranno adibiti alla esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato.

Si richiama in particolare l'Appaltatore sulla necessità che:

- tutti i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera, impiegati nei lavori, fermi o in movimento, dovranno essere dotati posteriormente del segnale di cui alla fig. II 398 art.38 Codice della Strada e, se del caso, dovranno essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti, così come disposto dall'art. 21 del C.D.S. e art. 38 del Regolamento del C.D.S.
- L'Appaltatore è tenuto inderogabilmente a disporre un adeguato servizio di sorveglianza dei cantieri autostradali che provveda a controllare costantemente la posizione degli apprestamenti segnaletici (cartelli, cavalletti, coni, etc.), ripristinandone l'esatta collocazione ogni qual volta gli stessi vengano spostati o abbattuti dal traffico, da eventi atmosferici o per ogni altra causa. Tale lavoro è previsto e compensato come onere di sicurezza. Pertanto l'Appaltatore dovrà predisporre adeguata guardiania, eseguita da persone all'uopo formate, informate e addestrate (idonea documentazione attestante di aver già svolto simile particolare compito su autostrade aperte al traffico dovranno essere trasmesse alla Direzione dei Lavori preventivamente

all'eseguirsi dei lavori medesimi) questo sia per l'intervallo pranzo che per l'eventuale permanenza notturna, della corsia unica autostradale.

L'Appaltatore si impegna ad osservare le anzidette norme ed assume ogni responsabilità derivante dalle inadempienze del proprio personale e ciò per quanto concerne infortuni a persone o danni a cose od intralcio all'esercizio del traffico autostradale.

Tutti i provvedimenti per la buona esecuzione dei lavori nonché quelli afferenti alla sicurezza del traffico, delle persone e delle cose, devono sempre essere presi a cura e iniziativa dell'Appaltatore ritenendosi impliciti negli ordini esecutivi dei singoli lavori emessi dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore sarà, in ogni caso, tenuto a risarcire i danni risentiti dalla Committente o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato.

Si precisa che l'Appaltatore, per l'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi scrupolosamente all'osservanza di quanto espressamente richiamato nella documentazione tecnica e nei P.S.C. e che in tratti privi di corsia per la sosta di emergenza, o che abbiano larghezza non adeguata a contenere i mezzi operativi, dovrà avvalersi dell'ausilio della segnaletica per la riduzione della carreggiata.

**In nessun caso sarà tollerata la presenza di personale su strada aperta al traffico in zone non protette da apposita segnaletica, pena l'immediata sospensione dei lavori.**

Se durante il corso dell'appalto verranno emanate dagli organi istituzionalmente competenti norme o circolari diverse di attuazione della segnaletica per cantieri fissi e/o mobili e/o modifiche ai regolamenti vigenti, l'Appaltatore sarà tenuto ad uniformarvisi. Lo stesso vale per schemi segnaletici diversi di cui la Committente avesse ottenuto Nulla Osta all'uso, anche sperimentale. In tale eventualità la Direzione dei Lavori illustrerà all'Appaltatore le nuove norme e, conseguentemente, l'Appaltatore aggiornerà il proprio Piano Operativo di Sicurezza e trasmetterà il verbale di informazione ai lavoratori sulle variazioni apportate.

#### **ART. 11. - ONERI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ APPALTANTE**

La Committente, nel solo caso di concomitanza di più cantieri e dunque di esaurimento del materiale di segnaletica richiesto all'Appaltatore in sede di gara, potrà fornire tale materiale, esclusivamente per le necessità derivanti da lavori in economia. Tale materiale sarà ritirato dall'Appaltatore presso i centri della Committente e restituito in buono stato, a lavori ultimati, negli stessi centri da cui era stato prelevato. In caso di danneggiamento per incuria o uso non corretto del materiale di segnaletica affidato, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni arrecati secondo le indicazioni dell'Art. 8 del presente Capitolato.

#### **ART. 12 - MISURE DI SICUREZZA: SERVIZI AEREI E INTERRATI**

Sarà cura della Committente raccogliere su apposita planimetria, da considerarsi indicativa, la situazione degli impianti esistenti sia aerei che interrati, ottenuta tramite coordinamento con gli Enti proprietari o gestori degli impianti e lavori.

Tale planimetria verrà consegnata all'Appaltatore a cura della Committente.

All'Appaltatore, in ogni caso, corre l'obbligo di accertare l'effettiva presenza dei lavori.

Nei casi in cui sia effettivamente possibile, sarà cura della Committente provvedere alla risoluzione dell'interferenza prima dell'inizio dei lavori stradali.

Viceversa, dove ciò non risultasse possibile, la risoluzione avverrà contestualmente all'esecuzione dei lavori stradali con le modalità sotto espone.

Dopo aver accertato la presenza d'impianti aerei o interrati, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, previa diretta intesa con l'Ente proprietario, al perfezionamento degli accordi operativi per la risoluzione dell'interferenza, richiedendo l'intervento dell'Ente e coordinandone l'attività, particolarmente nel caso in cui le attività da effettuarsi da parte dell'Ente o di imprese da esso incaricate, debbano avvenire in prossimità o all'interno del cantiere.

In particolare, l'Appaltatore avrà l'onere di contattare i referenti presso gli Enti gestori o proprietari di impianti, onde concordare le tempistiche degli interventi di rispettiva competenza, nonché le modalità esecutive degli stessi.

L'Appaltatore si impegna a consentire e ad agevolare l'ingresso in cantiere di altre Imprese, operanti per conto degli Enti proprietari o gestori di impianti, per la realizzazione delle opere tecnologiche di loro competenza, a carattere sia provvisorio che definitivo, secondo le prescrizioni e indicazioni che verranno dettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione dei Lavori

Gli uffici della Committente preposti alla gestione delle interferenze, provvederanno all'attivazione delle richieste formali nei confronti degli Enti per lo spostamento degli impianti interferenti e provvederanno inoltre al relativo convenzionamento nonché alla corresponsione all'Ente degli eventuali oneri derivanti dallo spostamento.

Tali uffici provvederanno altresì, sentita la D.L. ove necessario, all'approvazione delle soluzioni di adeguamento che scaturiranno dai progetti di risoluzione delle interferenze.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà provvedere tramite tecnico dalla stessa incaricato, al picchettamento degli andamenti del nuovo tracciato stradale nelle zone interessate dalle interferenze da adeguare, a seguito di richiesta effettuata degli Enti proprietari degli impianti, della D.L. o dall'Ufficio preposto della Committente.

L'Appaltatore, avrà l'onere della stesura di apposita planimetria con l'indicazione quotata del nuovo tracciato dell'impianto adeguato e dovrà fornirne copia alla Committente.

In ogni caso, anche in relazione ad impianti già adeguati prima dell'inizio delle attività, prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per qualsiasi fine, anche se specificatamente ordinati o autorizzati dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di accertare che nella zona interessata dai lavori, o in prossimità della medesima, non si trovino impianti di qualsiasi genere, come elettrodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti, linee per telecomunicazioni ecc.

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle lavorazioni in prossimità di impianti sia aerei che interrati, ha l'obbligo di documentarsi, presso gli Enti proprietari, sulle cautele e prescrizioni di sicurezza da adottare durante il corso delle opere.

La stessa resta comunque responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo da essa causati agli impianti di cui al presente articolo.

Rimane inteso che l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta in ordine alle lavorazioni connesse con l'adeguamento delle interferenze in quanto previste dal progetto e non potrà avanzare richieste correlate a fatti non dipendenti dalla volontà della Committente, quali ad

esempio eventuali rallentamenti di produzione del cantiere derivanti da intemperatività di intervento da parte degli Enti per la realizzazione delle opere tecnologiche di loro competenza, siano queste a carattere provvisorio o a carattere definitivo.

#### **ART. 13 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI**

Gli eventuali materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto e richiesti dalla Direzione dei Lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle Leggi, Norme e Regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima di essere impiegati, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal D.L..

I materiali provverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra e comunque, ove previsto dalle vigenti normative, provvisti del marchio C.E.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente a cura e spese dello stesso Appaltatore.

Dovrà essere cura e onere dell'Appaltatore l'utilizzo di prodotti che rispondano alle leggi e regolamenti vigenti nel particolare luogo ove essa andrà ad operare.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita dei lavori, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi, estendendo alla tutte le garanzie ricevute dalle ditte fornitrici.

#### **ART. 14 - CONDIZIONI PARTICOLARI**

I lavori, per esigenze particolari della Committente, a seguito di ordine scritto o verbale della Direzione dei Lavori, potranno essere eseguiti in qualunque periodo di tempo, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere maggior compenso rispetto ai prezzi stabiliti, al di fuori delle maggiorazioni previste nel Capitolato ed elenco prezzi.

La Committente e/o la D.L., a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne l'esecuzione, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.

#### **ART. 15 - ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE**

Resta espressamente inteso che l'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni si avvarrà di propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e con personale alle proprie dirette dipendenze, regolarmente assunto, retribuito e assicurato.

## ART. 16 - PERSONALE

L'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione dei lavori con personale idoneo, di provata capacità, adeguato e formato, anche qualitativamente, alle necessità e in relazione agli obblighi assunti.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità di tutto il personale.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento e/o la sostituzione dei dipendenti dell'Appaltatore e/o del personale utilizzato dall'Appaltatore. La sostituzione avverrà a cura e spese dell'Appaltatore e non dovrà pregiudicare in nessun caso la continuità dell'espletamento dei lavori.

È vietato l'utilizzo di personale non dipendente senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di utilizzo senza autorizzazione di personale non dipendente, la Committente avrà facoltà di riconoscere come non avvenute tutte le prestazioni così effettuate. Nel caso in cui fossero già stati eseguiti dei pagamenti a fronte di tali prestazioni, la Committente potrà procedere al recupero di quanto già pagato a mezzo di compensazione.

Il personale dell'Appaltatore e quello utilizzato per l'esecuzione del Contratto, non potrà in nessun caso essere considerato come facente parte dell'organizzazione della Committente e l'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa dovesse sorgere in tal senso.

## ART. 17 - CONTRATTAZIONE APPLICABILE

Durante l'esecuzione l'Appaltatore dovrà operare nel rispetto delle normative dello Stato, nel rispetto del Contratto, nonché di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento assumendo a suo carico i relativi oneri e sollevando la Committente da eventuali inosservanze.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto collettivo di lavoro relativo al settore di attività oggetto dell'appalto (edile-industria), in vigore alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni CCNL stipulato per la categoria.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare i citati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I sopra menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o parte del periodo di validità del Contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a documentare quanto sopra, in qualsiasi momento la Committente lo richieda, e a sollevare lo stesso da ogni responsabilità in ordine a qualunque richiesta o pretesa avente contenuto od effetto economico, avanzata nei confronti della Committente da parte di dipendenti o del personale autorizzato dell'Appaltatore.

L'Appaltatore rimane altresì responsabile, in solido con i subappaltatori, dell'osservanza delle norme in materia contributiva e assicurativa da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi suddetti, anche nei confronti dei subappaltatori, accertata dalla D.L. o ad essa segnalata dagli Enti preposti, lo stesso sospenderà immediatamente i lavori e i relativi pagamenti, dandone immediata comunicazione anche agli Enti interessati.

Il pagamento all'Appaltatore dei lavori eseguiti e non pagati sarà effettuato solamente dopo la regolarizzazione contributiva.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Committente, neanche a titolo di risarcimento danni.

#### **ART. 18 – RESPONSABILE PER IL COMMITTENTE**

La supervisione dell'Appalto, per conto della Committente, verrà assunta dal Direttore dei Lavori, che avrà il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore stesso, delle disposizioni contrattuali e del presente Capitolato d'Appalto e di curare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità di quanto previsto dai citati documenti.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire rigorosamente e tempestivamente qualsiasi ordine impartito dalla D.L. al fine di garantire la migliore esecuzione e conduzione dei lavori stessi.

La/e persona/e incaricate dalla Committente potranno, in ogni momento, accedendo ai luoghi ove vengono svolti i lavori, controllarne la perfetta esecuzione.

#### **ART. 19 - SOGGETTO RESPONSABILE PER L'APPALTATORE**

L'Appaltatore provvederà a nominare un soggetto incaricato della gestione e coordinamento di tutte le attività contrattuali e di curare i rapporti con la Committente (Service Manager).

Il Service Manager dovrà, pertanto, avere autonomia decisionale tale da garantire l'efficiente erogazione dei lavori dovendo costituire, anche sotto il profilo operativo, l'interfaccia con la Committente e dovrà inoltre essere sempre reperibile.

Il Service Manager dovrà essere un soggetto specializzato in interventi di analoga natura e con adeguato livello professionale e l'Appaltatore dovrà fornire il curriculum dello stesso al momento della sottoscrizione del Contratto.

L'Appaltatore dovrà inviare, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di consegna dei lavori, una lettera al Service Manager, in copia la Committente, con la quale lo nominerà quale soggetto preposto alla gestione dei rapporti con il personale dell'Appaltatore e con la Committente.

Il suddetto incarico, entro la stessa data, dovrà essere accettato, mediante comunicazione scritta, dal Service Manager.

Il Service Manager, potrà avvalersi dell'ausilio di una persona con adeguato livello e preparazione professionale da egli identificata, che dovrà nominare, mediante lettera da inviare alla Committente, e della quale sarà direttamente responsabile, entro 5 (cinque) giorni dall'accettazione dell'incarico.



## ART. 20 - SOSPENSIONI

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

È ammessa la sospensione della prestazione, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione (articolo 308 regolamento D.P.R. 207/2010)

Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l'esecuzione del Contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore le seguenti: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti e aventi tutti carattere di imprevedibilità. L'evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del Contratto.

Tutti i danni subiti dall'Appaltatore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso Appaltatore, che non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo nei confronti della Committente.

Non saranno considerati cause di forza maggiore, e quindi saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore; ritardi da parte dell'Appaltatore nell'approvvigionamento di materiali e/o lavori; ritardi di consegna dei Subappaltatori; scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei Subappaltatori; scioperi limitati ai dipendenti dell'Appaltatore inclusa la micro-conflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell'Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria.

Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell'evento dalla Parte colpita all'altra Parte, con l'indicazione della durata dell'evento.

Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, le Parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento delle attività o per la risoluzione del Contratto.

Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 (trenta) giorni, la Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta sin d'ora stabilito che l'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per ridurre gli effetti dannosi derivanti alla Committente a causa dell'evento/i di forza maggiore.

In ogni caso la sospensione avrà luogo secondo le modalità e i termini di cui all'art. 308 del D.P.R. 207/2010.

## **ART. 21 – RICONSEGNA LAVORI**

In caso di risoluzione o recesso, l'Appaltatore è obbligato all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà facoltà della Committente, e a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera, nonché i cantieri dell'Appaltatore.

L'immissione in possesso da parte della Committente sarà preceduta dal verbale di contestazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale, questo sarà redatto, a richiesta della Committente, da notaio con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra persone estranee ai lavori. Ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere, sarà fissato d'accordo fra le Parti. In caso di mancato accordo decide la Committente.